



COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 40 DEL 06-11-2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012)

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Novembre, alle ore 21:15, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
TIZZONI MARTINO	PRESIDENTE	X	
BECCARIA CARLA	ASSESSORE COMUNALE ESTERNO	X	
GABBA FRANCESCO	ASSESSORE COMUNALE	X	
GRAVELLONI VITTORIO	ASSESSORE COMUNALE ESTERNO		X
BERTO MARCO	ASSESSORE COMUNALE	X	
Presenti - Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. MARTINO TIZZONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 29 del 05-10-2013

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012)

Presentata dal Servizio: Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona

Allegati: 0

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *“modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione”*;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90 e ss.mm.ii., introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali,

con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241/90 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

VALUTATO, altresì, che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* c.d. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d));
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili;
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

RICORDATO che:

il comma 7 della predetta Legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*;

DATO ATTO che non essendo presenti nella dotazione organica dell'Ente dipendenti con qualifica le relative funzioni sono state assegnate a personale di categoria D ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000; 22/01/2004;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del servizio competente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio amministrazione generale;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte premesse e qui integrante richiamate ed approvate del presente atto;

1. Di individuare nel Segretario Comunale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L.241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale a tutti i Responsabili di Servizio;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 29 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	4	
Favorevoli	4	TIZZONI MARTINO - BECCARIA CARLA - GABBA FRANCESCO - BERTO MARCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	4	
Favorevoli	4	TIZZONI MARTINO - BECCARIA CARLA - GABBA FRANCESCO - BERTO MARCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
MARTINO TIZZONI

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI